

## **DELIBERA N. 99/01**

### **CHIUSURA DI ISTRUTTORIA FORMALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. E IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 20, LETTERA C) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481**

#### **L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

- Nella riunione del 3 maggio 2001,
- Premesso che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha avviato, con delibera 13 dicembre 2000, n. 225/00 (di seguito: delibera 225/00), una istruttoria formale ai sensi dell'articolo 4 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97 (di seguito: delibera 61/97), nei confronti della società Enel distribuzione Spa (di seguito: Enel distribuzione), con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), per avere fornito alla medesima Autorità informazioni non veritiere in merito ai valori degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica previsti dall'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 1999, n. 202/99 (di seguito: deliberazione 202/99) relativi alle regioni Calabria, Campania e Sicilia per gli anni 1998 e 1999;
- Vista:
  - la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge n. 689/81), recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
  - Vista la legge n. 481/95 ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera c);
- Viste:
  - la delibera dell'Autorità n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ed in particolare l'articolo 4 della medesima delibera;

- la deliberazione dell'Autorità 1 settembre 1999, n. 128/99, recante definizione di obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e di indicatori di continuità del servizio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 234 del 5 ottobre 1999 (di seguito: deliberazione n. 128/99);
  - la deliberazione n. 202/99, recante direttiva concernente la disciplina dei livelli generali di qualità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) e h), della legge n. 481/95, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
  - la deliberazione 19 luglio 2000, n. 123/00 (di seguito: deliberazione n. 123/00), recante aggiornamento delle componenti e degli elementi delle opzioni tariffarie e delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 17 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, recante aggiornamento dei corrispettivi per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui all'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 205/99 e nuove disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico;
  - la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 143/00, recante modificazioni e integrazioni delle deliberazioni dell'Autorità n. 128/99 e n. 202/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 199 del 26 agosto 2000;
  - la delibera 3 agosto 2000, n. 144/00 (di seguito: delibera n. 144/00), recante la determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità del servizio per ogni ambito territoriale e per ogni anno del periodo 2000-2003, ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità n. 202/99 e recante la determinazione della media nazionale dei livelli tendenziali di continuità del servizio per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4, della deliberazione n. 202/99;
- Visti:
    - la documentazione prodotta nel corso del procedimento ed in particolare la memoria difensiva in data 24 gennaio 2001, prot. ris. AD/15, presentata da Enel distribuzione, anticipata via fax all'Autorità in data 25 gennaio 2001;
    - il documento illustrativo "Documentazione per audizione Autorità per l'energia elettrica e il gas; 12 febbraio 2001", prodotto nel corso dell'audizione finale tenutasi presso la sede dell'Autorità in Milano, in data 12 febbraio 2001, come risulta dalla trascrizione della registrazione dell'audizione, ed acquisito della medesima audizione (prot. 002847/01)
  - Considerate le argomentazioni svolte dai rappresentanti di Enel distribuzione nel corso dell'audizione finale di cui al precedente alinea come risultanti dalla trascrizione della registrazione.

## **I. Il fatto**

1. L'Autorità ha definito, con deliberazione n. 202/99, la disciplina di regolazione economica delle interruzioni senza preavviso lunghe del servizio di distribuzione di energia elettrica.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 202/99, Enel distribuzione ha fornito all'Autorità con lettere del 15 giugno 2000 (prot. DD/P2000008094) e 7 luglio 2000 (prot. DD/P2000009308), sottoscritte dall'amministratore delegato, dott. Renato Iodice, i valori degli indicatori di continuità del servizio relativi al numero e alla durata delle interruzioni senza preavviso lunghe subite dagli utenti BT, previsti dalla deliberazione n. 128/99, riferiti agli anni 1998 e 1999 e suddivisi per ambiti territoriali come definiti dall'articolo 3 della deliberazione n. 202/99.
3. Sulla base dei dati di continuità forniti da Enel distribuzione ai sensi della deliberazione n. 202/99, l'Autorità ha definito, con la delibera n. 144/00, i livelli effettivi base e i livelli tendenziali di continuità per il periodo 2000-2003, dopo aver eseguito nel corso dell'anno 2000 controlli tecnici a campione relativi anche ad ambiti territoriali serviti da Enel distribuzione.
4. Con lettera in data 10 novembre 2000 (prot. ris. AD/480) Enel distribuzione ha comunicato all'Autorità che, a seguito di confronto tra i dati di continuità di cui al precedente paragrafo 2 e gli stessi dati di continuità inerenti al periodo gennaio - agosto 2000, era emersa la non correttezza dei primi.
5. Con nota in data 20 novembre 2000 (prot. RM/M00/2546), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto a Enel distribuzione chiarimenti in ordine a quanto comunicato dalla medesima società con la sopra richiamata lettera del 10 novembre 2000, sollecitando la trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95.
6. Con lettera in data 23 novembre 2000 (prot. ris. AD/497), anticipata via fax in data 24 novembre 2000, Enel distribuzione ha inviato all'Autorità una relazione scritta nella quale la stessa società ha dichiarato che i dati di continuità relativi alle interruzioni senza preavviso lunghe, in seguito a verifiche ed approfondimenti, risultavano "non corretti" relativamente alle regioni Calabria, Campania e Sicilia, per effetto in generale di "trascuratezza e imprecisione nelle rilevazioni", e "in alcuni contesti" anche a causa di "comportamenti di manipolazione volontaria tesi sia a diminuire il numero delle interruzioni che a ridurre la durata delle stesse", dichiarando inoltre che "in sede più tecnica potranno essere descritte le casistiche".
7. Alla relazione di cui al paragrafo precedente sono allegati dati di continuità inerenti al primo semestre dell'anno 2000 relativi agli ambiti territoriali delle regioni Sicilia, Campania e Calabria.
8. Con lettera in data 21 dicembre 2000 (prot. DD/P2000017043), Enel distribuzione ha inviato all'Autorità l'aggiornamento dei dati di continuità relativi ai primi nove mesi dell'anno 2000 e agli ambiti territoriali delle regioni Sicilia, Campania e Calabria. Detto aggiornamento si è reso necessario da un lato perché i dati si riferivano ad un periodo diverso (1 gennaio – 30 settembre 2000 invece di 1 gennaio – 30 giugno 2000), dall'altro perché Enel distribuzione ha proceduto a depurare i dati forniti "dalle

imprecisioni relative alle origini delle interruzioni in cabina primaria, all'inclusione della forza maggiore in altre cause, all'attribuzione della durata lorda anziché della durata netta".

9. Con lettera del 30 marzo 2001 (prot. DD/P2001004392) Enel distribuzione ha comunicato all'Autorità, ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 128/99, i dati di continuità relativi all'intero anno 2000 per tutti i propri ambiti territoriali. Nella tabella seguente sono riportati per semplicità i valori medi regionali, per ciascuno dei tre gradi di concentrazione, dei livelli tendenziali di continuità e dei livelli effettivi di continuità (media biennale 1999-2000).

Regione	grado di concentrazione	Numero ambiti	Numero utenti BT (anno 2000)	Media livelli tendenziali 1999-2000 (min/ut)	Media livelli effettivi 1999-2000 (min/ut)
Calabria	alta	4	216.151	87,8	95,1
Calabria	media	5	512.865	180,2	256,2
Calabria	bassa	5	453.819	278,2	391,7
Campania	alta	5	926.732	98,3	110,3
Campania	media	5	1.240.259	157,0	205,6
Campania	bassa	5	379.069	268,3	362,9
Sicilia	alta	8	844.153	93,0	96,2
Sicilia	media	10	1.567.274	171,8	250,6
Sicilia	bassa	9	391.830	198,6	310,1
TOTALE		56	6.532.152		

## 2. Le risultanze istruttorie

10. Nella memoria difensiva trasmessa all'Autorità in data 25 gennaio 2001, Enel distribuzione fornisce elementi conoscitivi in ordine alla condotta ed alle ragioni che l'hanno determinata. In particolare operata la ricostruzione della vicenda Enel distribuzione afferma che "la comunicazione dei dati contestati fu effettuata dai vertici di Enel distribuzione in assoluta buona fede, nella convinzione che essi rispondessero al vero". Ciò porterebbe "ad escludere l'esistenza di qualsivoglia dolo nel compimento dei fatti contestati".

11. A sostegno della tesi richiamata nel paragrafo precedente Enel distribuzione adduce le seguenti argomentazioni:

- a) la "acquisizione da parte dei vertici di Enel distribuzione della conoscenza della non veridicità dei dati successivamente alla loro comunicazione all'Autorità". Al riguardo nella memoria difensiva si afferma che "la disponibilità strutturata e completa degli indicatori a livello nazionale si è avuta solo a partire dalla fine di

luglio 2000, quando già le comunicazioni all'Autorità relative ai dati del 1998 e 1999 erano state effettuate". Inoltre, Enel distribuzione individua le ragioni che "hanno determinato il ritardo nella disponibilità dei dati e conseguentemente la tardiva percezione da parte della sede centrale delle difformità", come segue: (i) l'attesa per l'emanazione delle delibere nn. 85/00, 86/00, 87/00 del 9 maggio 2000, relative alla riclassificazione delle aree di alcuni Comuni con numero di abitanti superiore a 50.000, (ii) l'urgenza della consegna dei dati all'Autorità, (iii) la necessità di procedere ad elaborazioni ulteriori per l'esclusione totale o parziale di alcuni ambiti dalla regolazione per la mancanza del requisito del telecontrollo. Per queste ragioni, secondo Enel distribuzione, "l'elaborazione statistica dei dati dell'anno 2000 e il relativo confronto con i dati degli anni 1998 e 1999 è potuta avvenire solo a valle dei fatti sopra descritti"; Enel distribuzione afferma inoltre che le azioni di accertamento intraprese dai vertici aziendali in seguito alle anomalie riscontrate hanno permesso di "dedurre l'esistenza di dati non veritieri, riconducibili in parte a fenomeni di trascuratezza e di mancanza di precisione nella rilevazione locale dei dati e in altra parte, sia pur minore, a manipolazione volontarie dei dati stessi operate dai dipendenti dell'azienda";

- b) la "spontanea segnalazione da parte di Enel distribuzione", attraverso la lettera del 10 novembre 2000 e la successiva relazione più ampia del 23 novembre 2000, che "precisava la natura, l'estensione territoriale e i riferimenti temporali del problema, ne analizzava le cause e indicava le azioni intraprese sia in senso correttivo sia in senso preventivo";
- c) "l'assenza di convenienza per Enel distribuzione di comunicare valori relativi agli indici di discontinuità del servizio per gli anni 1998 e 1999 inferiori a quelli effettivi", per effetto del sistema di riconoscimento dei costi sostenuti e di penalità istituito con le disposizioni contenute nel titolo III della delibera dell'Autorità n. 202/99, poiché la comunicazione di dati non corretti relativi agli anni 1998 e 1999 "in quanto inferiori a quelli reali, porta alla determinazione di valori tendenziali praticamente irraggiungibili, con conseguente applicazione di penalità";
- d) "l'adozione di provvedimenti nei confronti dei responsabili delle irregolarità riscontrate", fino a giungere, in due casi, alla risoluzione del rapporto di lavoro.

12. A parere di Enel distribuzione, le suddette argomentazioni, unitamente alla contestuale ristrutturazione aziendale e all'evoluzione della disciplina degli standard qualitativi del servizio elettrico (che avrebbe comportato l'esigenza di una transizione dai vecchi sistemi ai nuovi sistemi di registrazione delle interruzioni al fine di fronteggiare le "significative innovazioni nei metodi di rilevazione della continuità del servizio adottati fino ad allora da Enel nel frattempo divenuta Enel distribuzione"), avrebbero reso "obiettivamente difficile la verifica da parte dei vertici di Enel distribuzione della correttezza dei dati raccolti in funzione della loro comunicazione all'Autorità". Enel distribuzione conclude che le circostanze illustrate nella memoria difensiva "quand'anche non fossero sufficienti ad escludere del tutto la colpevolezza della condotta contestata" dovrebbero "...indurre ad una valutazione della condotta contestata in termini di lieve gravità"; tenendo conto altresì "dell'assenza di precedenti provvedimenti sanzionatori" Enel distribuzione "confida che codesta Autorità concluda

per la non sanzionabilità del fatto contestato e, in subordine, che si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria minima prevista dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95".

13. Enel distribuzione, come previsto dalla delibera n.225/00, ha chiesto all'Autorità la convocazione dell'audizione finale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della delibera n. 61/97. Detta audizione si è tenuta presso la sede dell'Autorità, in Milano, il giorno 12 febbraio 2001. In quella sede i rappresentanti di Enel distribuzione hanno ammesso che la trasmissione dei dati non veritieri relativi agli esercizi delle regioni Sicilia, Campania e Calabria è stata frutto di diffusa trascuratezza e per quanto attiene alla regione Sicilia, anche di manipolazione volontaria nell'attività di registrazione dei dati relativi a numero e durata delle interruzioni, che hanno causato la non veridicità dei dati trasmessi all'Autorità. Enel distribuzione ha, inoltre, illustrato le proprie analisi dei dati di continuità del servizio, anche attraverso le tabelle contenute nelle pagine 17, 18 e 19 del documento illustrativo consegnato all'Autorità durante l'audizione.

### **3. La valutazione giuridica**

14. Dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione acquisita appare acclarata, come peraltro ammesso da Enel distribuzione nelle comunicazioni sottoscritte dall'amministratore delegato, dott. Renato Iodice, in data 10 novembre 2000 e in data 23 novembre 2000, la commissione della infrazione prevista e sanzionata dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, consistente nella trasmissione all'Autorità di informazioni non veritiere.

15. I motivi adottati da Enel distribuzione nella propria memoria difensiva in ordine ad una asserita mancanza dei presupposti giuridici per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria appaiono privi di fondamento.

In primo luogo l'affermato ritardo nella scoperta della non veridicità dei dati non può essere ascritto ai tempi in cui l'Autorità ha adottato le delibere 9 maggio 2000 n. 85/00, n.86/00 e n.87/00, in quanto siffatti provvedimenti afferivano ad aree urbane (rispettivamente, i Comuni di Terni, Sanremo e Cremona) estranee alle tre regioni cui si riferisce la comunicazione dei dati non veritieri sul presupposto della quale è stato avviato il presente procedimento. Inoltre Enel distribuzione avrebbe potuto comunque fare pervenire all'Autorità note scritte per spiegare i motivi dell'eventuale ritardo giustificato, secondo una corretta esplicazione del rapporto tra l'Autorità e i soggetti regolati: tali note scritte non sono invece mai state ricevute.

In secondo luogo, la asserita spontaneità della segnalazione della non veridicità dei dati di continuità del servizio è in parte smentita dal fatto che la stessa Enel distribuzione, nella richiamata lettera in data 10 novembre 2000 con cui viene segnalata la non veridicità dei dati di continuità del servizio, afferma espressamente che tale comunicazione viene effettuata su richiesta dell'Autorità. Al riguardo occorre precisare che detta richiesta era stata formulata dai componenti dell'Autorità ai vertici della società Enel Spa nel corso dell'incontro tenuto presso l'ufficio di Roma dell'Autorità in data 23 ottobre 2000, durante la discussione sulla presentazione della evoluzione degli investimenti del gruppo Enel (documento prot. Autorità 14607 del 25 ottobre 2000).

Infine, i rilievi di Enel distribuzione relativi all'assenza di convenienza economica e all'adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che avrebbero causato il fatto, costituiscono elementi da valutare ai fini della quantificazione della sanzione, in senso attenuativo non essendo tali da escludere la responsabilità di Enel distribuzione in ordine ai fatti contestati.

16. Intendendo, quindi, per informazione non veritiera quella non rispondente alla realtà, è evidente che la trasmissione di dati effettuata per il tramite delle note in data 15 giugno 2000 e in data 7 luglio 2000 integra gli estremi della violazione prevista dall'articolo 2, comma 20 lett. c) della legge n. 481/95. Dunque si deve ritenere Enel distribuzione responsabile di aver fornito all'Autorità dati di continuità del servizio non veritieri relativi alle regioni Calabria, Campania e Sicilia per gli anni 1998 e 1999.

#### **4. La determinazione della sanzione**

17. L'articolo 2, comma 20 lettera c) della legge n. 481/95 prevede una sanzione da determinarsi tra un minimo di lire 50 milioni ed un massimo di lire 300 miliardi, che trova applicazione sia per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità che per la ipotesi di comunicazione di informazioni non veritiere. La valutazione del *quantum* della misura sanzionatoria dipende dai criteri dettati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, ovvero:

- a) la gravità della violazione;
- b) l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- c) la personalità dell'agente;
- d) le condizioni economiche dell'agente.

18. La gravità della violazione deve essere primariamente valutata con riguardo agli effetti pregiudizievoli del corretto e funzionale esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di regolazione per la cura degli interessi generali individuati nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95. Si deve infatti considerare che la definizione e amministrazione dell'apparato normativo attraverso il quale detti interessi debbono essere realizzati (condizioni tariffarie, disciplina della qualità del servizio, condizioni tecnico-economiche di accesso e interconnessione alle infrastrutture di rete etc.) si basa sui dati e sulle informazioni fornite dai soggetti regolati. Ne consegue che il corretto svolgimento del rapporto tra regolatore e soggetti regolati quanto alla gestione dei flussi informativi rappresenta uno snodo cruciale ai fini della praticabilità e della credibilità dell'intera attività di regolazione, così come, per converso, qualsiasi comportamento che alteri la corrispondenza tra dati forniti e realtà rappresentata produce gravissimi riverberi sulla funzionalità del sistema di regolazione e, di conseguenza, sulla tutela degli interessi generali. Con una gravità ancora maggiore se il comportamento deviante viene posto in essere, come nel caso di specie, dall' esercente responsabile della fornitura del servizio elettrico ad oltre il 90% dell'utenza italiana. Nel caso specifico, i livelli tendenziali di continuità per gli ambiti territoriali delle regioni Campania,

Calabria e Sicilia, determinati dall'Autorità con la propria delibera n. 144/00 risultano gravemente distorti a causa della non veridicità delle informazioni sulla base delle quali tali livelli sono stati determinati. Essi dovranno essere oggetto di apposito intervento correttivo dell'Autorità, e tale intervento dovrà essere operato in modo tale da non alterare i valori, indicati nella tabella 4 della delibera n.144/00, relativi alla media nazionale dei livelli tendenziali per l'anno 2004, calcolati ai sensi dell'articolo 9, comma 9.4 della deliberazione n. 202/99. E' necessario tenere presente infatti che i valori relativi alla media nazionale dei livelli tendenziali per l'anno 2004 sono stati peraltro comunicati anche ad esercenti diversi da Enel distribuzione, e che quindi è ragionevole ritenere che i medesimi esercenti possano avervi fatto affidamento ai fini dell'eventuale presentazione all'Autorità, entro il 30 marzo 2001, delle istanze per il riconoscimento dei costi per ambiti territoriali con livelli di continuità uguali o migliori dei livelli nazionali di riferimento, come previsto dall'articolo 9 della citata deliberazione n. 202/99.

19. Sempre con riferimento al parametro della gravità della violazione, deve essere valutata sia lo scostamento dei dati non veritieri rispetto alla realtà effettiva, che appare particolarmente significativa alla luce dei dati di continuità del servizio relativi all'anno 2000 per le stesse regioni, che l'estensione dell'ambito territoriale cui vanno riferite le comunicazioni errate inoltrate all'Autorità. Sotto quest'ultimo aspetto, i dati non veritieri riguardano un'area territoriale che comprende il 22,6% dell'intera clientela alimentata in bassa tensione da Enel distribuzione nel 1999, pari al 21% circa dell'utenza alimentata in bassa tensione a livello nazionale. In valore assoluto, gli utenti alimentati in bassa tensione erano pari, al 31 dicembre 1999 a: 1,17 milioni nella regione Calabria; 2,37 milioni nella regione Campania; 2,79 milioni nella regione Sicilia. Gli elementi considerati nel presente paragrafo conducono ad escludere che possa trattarsi di un errore singolo imputabile a circostanze imprevedibili e indicano, semmai, la sistematicità del comportamento.

20. Ancora ai fini della valutazione della gravità della violazione devono considerarsi gli effetti, anche di natura economica, sugli utenti del servizio elettrico. Le informazioni non veritiere sono state utilizzate dall'Autorità per la formazione di provvedimenti successivi. In particolare, esse sono state utilizzate ai fini della predisposizione del provvedimento adottato con la delibera n. 144/00 e con specifico riferimento alla parte di tale provvedimento incentrata sulla determinazione dei livelli effettivi base e dei livelli tendenziali di continuità per il periodo 2000-2003 relativi agli ambiti territoriali delle regioni Campania, Calabria e Sicilia (si vedano le tabelle 1, 2 e 3 allegate a detta delibera), necessari ai fini della successiva determinazione delle penalità e dei riconoscimenti di costo previsti dall'articolo 8 della deliberazione n. 202/99. I dati di continuità registrati da Enel distribuzione negli ambiti territoriali delle suddette regioni nell'anno 2000 denotano un grave ritardo del livello effettivo biennale (parametro utilizzato ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione n. 202/99) rispetto ai suddetti livelli tendenziali: ciò comporterebbe un effetto economico negativo per gli utenti, dal momento che le penalità che sarebbero scaturite dall'applicazione, per l'anno 2000, dei livelli tendenziali determinati nella delibera n. 144/00 sarebbero dovute affluire al fondo "Oneri per i recuperi di continuità del servizio", istituito dall'Autorità con deliberazione n. 123/00. Il mancato afflusso di tali penalità al suddetto fondo comporta una mancata

riduzione della tariffa di fornitura per tutti gli utenti del mercato vincolato alimentati in media e bassa tensione e una minore riduzione della tariffa di vettoriamento per i clienti finali del mercato libero alimentati in media e bassa tensione.

21. La valutazione della gravità della violazione deve infine essere condotta anche con riferimento al fatto che i dati di continuità del servizio rilevati dall'Enel distribuzione per l'anno 2000 (si veda la tabella di cui al punto 9) evidenziano una ben più consistente criticità delle situazione attuale delle tre regioni cui si riferiscono i dati non veritieri sul piano delle interruzioni del servizio. Tale situazione determina incertezza rispetto ad elementi costitutivi delle decisioni d'impresa, e in particolare delle decisioni di investimento in settori tecnologicamente avanzati, più sensibili alla qualità e continuità della fornitura elettrica a causa della delicatezza delle apparecchiature utilizzate. Ne risulta l'evidenza di un significativo danno alle possibilità di sviluppo di dette regioni, proprio quelle che più abbisognano di sviluppo quantitativo e qualitativo per recuperare lo svantaggio rispetto al resto del paese e dell'Europa.

22. Per quanto attiene al secondo dei criteri da esaminare, ovvero l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, occorre considerare in primo luogo il fatto che l'attività del trasgressore non si è realizzata con mezzi fraudolenti, avendo esso stesso provveduto ad informare l'Autorità della erroneità delle informazioni in precedenza trasmesse. Non è pertanto ravvisabile il carattere intenzionale del comportamento dell'agente, pur essendo ravvisabile il profilo colposo nell'assenza dell'opportuna vigilanza da parte delle preposte strutture aziendali e in ultima analisi del legale rappresentante di Enel distribuzione che ha materialmente sottoscritto la comunicazione all'Autorità recante i dati non veritieri. Infatti, in virtù dell'esistenza di un obbligo giuridico di fornire all'Autorità dati corretti relativi alla continuità del servizio, il legale rappresentante della società era tenuto a porre in essere ogni necessaria cautela atta ad evitare il verificarsi del fatto contestato nel presente procedimento. A quanto detto si aggiunge che, anche in ossequio alla norma civilistica di cui all'articolo 2392 del codice civile, sugli amministratori delle società di capitali incombono obblighi di vigilanza sui propri dipendenti al fine di verificarne costantemente l'operato e di evitare danni alla società amministrata.

23. Per quanto attiene il terzo criterio da esaminare, ovvero la personalità dell'agente, è necessario tenere presente che Enel distribuzione è responsabile di un servizio di pubblica utilità per oltre il 90% dell'utenza italiana, che tale servizio non è sostituibile in alcun modo con servizi diversi, né l'utente dispone della facoltà di scelta di un diverso fornitore. Peraltro un fattore attenuante può essere riscontrato nell'inesistenza di precedenti provvedimenti sanzionatori adottati dall'Autorità a carico di Enel distribuzione.

24. Con riferimento infine all'ultimo criterio da esaminare, ovvero la capacità economica del soggetto, si evidenzia la necessità di calibrare la misura della somma da versare a titolo di sanzione amministrativa sulle condizioni patrimoniali del soggetto tenuto a corrisponderla, al fine di evitare che la sanzione comminata risulti irrisoria per un'azienda delle dimensioni di Enel distribuzione. Considerato che la stima dei costi riconosciuti, o dei ricavi, per l'anno 2000 per Enel distribuzione è dell'ordine di 10.000 miliardi di lire, è evidente che una sanzione commisurata al minimo edittale, pari a lire

50 milioni, come richiesto, in via subordinata, da Enel distribuzione nella memoria difensiva presentata all’Autorità, risulterebbe completamente inidonea allo svolgimento della funzione “special-preventiva” tipica della sanzione amministrativa.

25. La natura colposa dell'illecito realizzato e l'opera successivamente svolta dall'autore al fine di attenuare le sue conseguenze potrebbero indurre a contenere l'ammontare della sanzione da irrogare. Considerata, peraltro, la notevole gravità della violazione posta in essere da Enel distribuzione, l'Autorità ritiene di discostarsi dall'applicazione della sanzione minima edittale, pari a cinquanta milioni di lire, determinando in misura più elevata l'entità della sanzione pecuniaria da applicare.

26. Più in particolare, la significativa estensione territoriale della registrazione non corretta dei dati di continuità, le caratteristiche sociali, economiche e di continuità del servizio delle tre regioni interessate, i rilevanti effetti negativi, anche di natura economica, pur se indiretti, arrecati agli utenti del servizio elettrico a seguito dell'avvenuta comunicazione delle informazioni non veritiere, e soprattutto gli effetti pregiudizievoli cagionati al corretto esercizio dell'attività regolatoria istituzionale dell'Autorità, costretta ad un successivo intervento correttivo della delibera n. 144/00 perché fondata sui dati non veritieri, conducono a riconoscere rilievo preponderante a tali elementi ai fini della valutazione complessiva del *quantum* della sanzione rispetto agli elementi attenuanti connessi agli altri criteri dettati dall’articolo 11 della legge n. 689/81.

27. Ne deriva che, nel caso di specie, a fronte della gravità della violazione contestata rispetto al corretto ed efficiente esercizio delle funzioni di regolazione (fondato, come già evidenziato, principalmente sulla possibilità per il regolatore di poter fare affidamento sulla veridicità delle informazioni fornite dai soggetti regolati) e della conseguente necessità che la sanzione dispieghi effettivamente la massima valenza dissuasiva (o special-preventiva), deve ritenersi preclusa l’adozione di una sanzione di ammontare trascurabile rispetto alle dimensioni economiche del soggetto.

- Ritenuto, per tutti i motivi considerati, che sia equo determinare l’entità della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Enel distribuzione nella misura di novanta miliardi di lire;

#### DELIBERA

- Di chiudere l’istruttoria formale avviata a carico di Enel distribuzione con la delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 dicembre 2000, n. 225/00;
- Di irrogare alla società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, una sanzione amministrativa pecuniaria di lire novanta miliardi ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, per aver fornito all’Autorità informazioni non veritiere in materia di continuità del servizio per le regioni Calabria, Campania e Sicilia e per gli anni 1998 e 1999, nelle

lettere inviate all'Autorità in data 15 giugno 2000 (prot. DD/P2000008094) e 7 luglio 2000 (prot. DD/P2000009308);

- Di ordinare alla società Enel distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria come sopra determinata entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle poste italiane Spa, come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Dell'avvenuto pagamento della stessa, la società Enel distribuzione Spa è tenuta a dare immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato;
- Di notificare alla società Enel distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica del provvedimento.